LICEO CLASSICO STATALE "G.M. DETTORI"
Cambridge International School
Via Pasquale Cugia, 2 – 09129 CAGLIARI
Tel. 070/308257–304270
Email capc03000v@istruzione.it Pec capc03000v@pec.istruzione.it
Codice univoco Ufficio UFT836 Codice Fiscale 80013430923

POLICY
SOCIAL MEDIA

COD. C.23
VERSIONE N. 02 DEL 01.2026

CONTIENE:

1. **POLICY**

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE
02	01.2026	AGGIORNAMENTO AL CODICE CONDOTTA DIPENDENTI PA

Copyright 2022
EUSERVICE s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

PREMESSA

L'utilizzo dei social network e, più in generale, delle piattaforme digitali di comunicazione, assume nel contesto della Pubblica Amministrazione, e in particolare dell'istituzione scolastica, una rilevanza specifica sotto il profilo dell'immagine istituzionale, della correttezza dell'azione amministrativa, della tutela dei dati personali e del rispetto dei doveri di servizio da parte del personale.

La scuola, in quanto amministrazione pubblica, è chiamata a garantire che le comunicazioni effettuate attraverso i social media, sia a livello istituzionale sia nell'ambito dei comportamenti individuali del personale, avvengano nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, riservatezza e decoro, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'articolo 11-ter del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, stabilisce che il dipendente pubblico, nell'utilizzo dei propri account di social media, è tenuto ad adottare ogni cautela affinché le opinioni o i giudizi espressi non siano in alcun modo attribuibili all'amministrazione di appartenenza. La medesima disposizione impone al dipendente di astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione nel suo complesso.

La normativa richiamata chiarisce altresì che, al fine di garantire i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non devono svolgersi, di norma, attraverso conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o social media, salvo i casi in cui l'utilizzo di tali strumenti risponda a una specifica esigenza di carattere istituzionale. A tal fine, le amministrazioni sono espressamente legittimate a dotarsi di una social media policy, calibrata sulle proprie specificità organizzative, volta a individuare e graduare, anche in relazione al livello gerarchico e alle responsabilità ricoperte, le condotte suscettibili di arrecare pregiudizio alla reputazione dell'ente.

Ulteriore fondamento della presente Policy è rappresentato dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il quale stabilisce che il dipendente non deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, deve evitare comportamenti idonei a ostacolare il corretto adempimento dei compiti istituzionali o a nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione, ed è tenuto a esercitare prerogative e poteri pubblici esclusivamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Alla luce di tale quadro normativo, la presente Policy ha lo scopo di definire regole chiare e coerenti per l'utilizzo dei social network da parte dell'istituzione scolastica e del personale, distinguendo tra uso istituzionale e uso personale degli strumenti digitali, prevenendo comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine della scuola, tutelando i dati personali degli interessati, con particolare riferimento agli alunni e alle loro famiglie, e riducendo il rischio di responsabilità disciplinari, amministrative e reputazionali.

Anche alla luce di quanto sopra, è da ritenersi illecita la pubblicazione di foto di minori sui social network, anche se si trattasse del profilo ufficiale della scuola. Infatti, un comportamento della scuola di questo tipo di fatto incentiverebbe i minori di 14 anni ad essere attratti dall'utilizzo dei social con tutti i pericoli connessi all'utilizzo del web.

LA NORMATIVA	
GDPR art. 8 "condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione"	Per detti servizi il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il consenso sia stato prestato da un minore che abbia almeno 16 anni
Codice privacy art. 2-quinquies "consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione"	Abbassa l'età del consenso ai minori che abbiano compiuto 14 anni, altrimenti il trattamento è lecito se il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale

, L'utente cede al social network una licenza non esclusiva, questo significa che una volta che la foto viene pubblicata non solo viene diffusa sulla piattaforma stessa ma anche comunicata a terzi di cui l'utente può non essere a conoscenza. Inoltre, come precisato dal Tribunale di Mantova nel 2017, per le pubblicazioni delle foto dei minori di 14 anni sui social serve il consenso di entrambi i genitori In quanto ciò costituisce "comportamento potenzialmente pregiudizievole".
Giova ribadire altresì, che il consenso non può essere la base giuridica utilizzata dalla scuola perché i trattamenti in ambito scolastico vengono effettuati per finalità di tipo istituzionale e laddove essi siano disciplinati da una norma di legge.

Copyright 2022
EUSERVICE s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

IN SINTESI
È da ritenersi illecita la pubblicazione da parte della scuola di foto e/o video di minori di 14 anni sui social.
La scuola può trattare dati solo laddove previsto per legge e comunque solo per finalità istituzionali.

QUESTIONI SPECIFICHE

1. UTILIZZO DEI SOCIAL DA PARTE DELLA SCUOLA PER FINALITÀ DI MARKETING INTESO COME PUBBLICIZZAZIONE DELLA SCUOLA STESSA

Ci sono situazioni in cui per particolari ragioni, come i.e. calo delle iscrizioni, la scuola deve promuovere le sue attività. In tal caso sarà ammessa l'apertura della pagina social della scuola attraverso un account istituzionale di proprietà della stessa - e non di personale interno o genitori degli alunni - in cui non si potranno pubblicare foto e video né dei minori né del personale, ma solamente illustrare i lavori didattici in modalità completamente anonima ovvero senza la presenza fisica degli interessati. In tal senso è da evidenziare che non è possibile nemmeno pubblicare elaborati e compiti in classe degli studenti. Va detto comunque che al social va preferito un sito ben progettato e revisionato da ditte affidabili anche dal punto di vista della privacy.

In sintesi: è meno rischioso sviluppare un sito sicuro e a norma di legge piuttosto che aprire una pagina Facebook della scuola.

2. APERTURA DELLA PAGINA SOCIAL (ES. FACEBOOK) DELLA SCUOLA E CORRETTA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

L'apertura della pagina Facebook da parte della scuola, a prescindere dalla pubblicazione di foto o altro materiale, genera delle problematiche dal punto di vista delle responsabilità in ambito privacy. Secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza del 5 giugno 2018, la gestione della pagina Facebook compete formalmente all'amministratore della pagina che dovrà essere nominato contitolare insieme a Fb della pagina aperta. Infatti, un amministratore partecipa attraverso la propria azione all'impostazione dei parametri, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua pagina. L'amministratore della pagina Fb dovrà essere poi specificamente incaricato da parte della scuola. La scuola inoltre dovrà informare l'utenza della sottoscrizione della contitolarità con Facebook.

IN SINTESI:

RUOLO DELL'AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FB	CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO INSIEME A FACEBOOK
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CONSENSI	NON VANNO RICHIESTI CONSENSI ALLE FAMIGLIE PERCHÉ NON È CONSENTITO PUBBLICARE NÉ FOTO NÉ VIDEO

3. UTILIZZO DELLE CHAT I.E. WHATSAPP DA PARTE DELLA SCUOLA

Le chat tra i docenti e le famiglie vanno proibite poiché non è consentito trattare dati della scuola attraverso servizi privati scelti dal singolo docente senza un avvallo della scuola. Questa logica richiama la problematica privacy sollevata durante la pandemia relativa al fatto che i docenti non potevano erogare la didattica in digitale attraverso gli account mail personali non di proprietà della scuola. Allo stesso modo, vanno proibite le chat tra docenti e alunni poiché, oltre al suindicato motivo, la loro diffusione sarebbe incontrollabile da parte della scuola.
Inoltre, la diffusione delle chat potrebbe generare problemi di iper-connessione e fraintendimenti nelle comunicazioni interpersonali. Nelle chat dei docenti non dovranno essere diffuse foto e video degli alunni o documenti della scuola riportanti i dati personali. Potranno essere diffuse solo circolari della scuola o modulistica senza dati personali.

IN SINTESI
In sintesi: no alle chat tra docenti - alunni - famiglie per ragioni di privacy
I docenti dovrebbero comunicare il più possibile attraverso canali istituzionali

Copyright 2022
EUSERVICE s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

4. CREAZIONE DI GRUPPI WHATSAPP TRA GENITORI

Per quanto riguarda la creazione di un gruppo WhatsApp tra genitori per concorrere e supportare le attività scolastiche, si esprimono i suggerimenti che seguono.

1. L'Istituto Scolastico dovrebbe dissociarsi dalla creazione di gruppi WhatsApp, lasciandone la creazione all'iniziativa spontanea dei genitori, i quali sono quindi tenuti a moderare i contenuti in chat.
2. In ogni caso, sarebbe opportuno comunicare ai rappresentanti dei genitori che la finalità del gruppo deve essere principalmente comunicativa e organizzativa e non può pertanto interferire in alcun modo con i processi educativi scolastici dei quali solo gli insegnanti sono da ritenersi responsabili per il loro specifico ruolo e mandato.
3. Vietare l'espressione di giudizi su persone e sul loro operato, pena l'esclusione dal gruppo.
4. Non permettere/concedere l'invio di materiale e/o commenti non direttamente collegati alle finalità organizzative e informative del gruppo.
5. Vietare categoricamente di diffondere immagini non autorizzate concernenti la vita scolastica, di cui si è venuti in possesso attraverso qualsiasi tipo di canale non autorizzato.
6. Concordare con i docenti coordinatori della classe/sezione di riferimento il contenuto delle relazioni da diffondere relative a incontri istituzionali quali consiglio di intersezione/interclasse/ classe, per evitare fraintendimenti o involontarie interpretazioni errate.
7. Rimandare ai luoghi istituzionali deputati (consiglio di intersezione/interclasse/classe, assemblee, riunioni Comitato Genitori…) le discussioni per non generare inutili polemiche favorite dalla comunicazione digitale

MONICA NATALINA
CATERINA RUGGIU
05.05.2026 08:41:08 CEST

Copyright 2022
EUSERVICE s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale